

09-12-2014 sezione: **ECONOMIA**

## La voluntary disclosure è legge, ecco come funziona

Approvato, finalmente, dal Senato il testo di legge definitivo relativo alla procedura di voluntary disclosure.

L'iter legislativo è stato portato a termine senza modifiche rispetto al testo licenziato, lo scorso ottobre, dalla Camera dei Deputati.

In tal modo è stato evitato un terzo passaggio alla Camera che avrebbe, inevitabilmente, fatto allungare i tempi per l'approvazione.

L'obiettivo annunciato, infatti, era quello di rendere operativa la normativa entro fine anno per non perdere un'intera annualità di accertamento, con evidenti perdite di gettito per le casse dello Stato.

La mancanza di modifiche a quello che ormai è, a tutti gli effetti, il nuovo testo di legge in materia di monitoraggio fiscale (di cui al D.L. 167/1990), risponde esclusivamente ad esigenze immediate di gettito e, come confermato qualche giorno fa dal Sen. Mauro Maria Marino, Presidente della Commissione Finanze al Senato, rimane aperto uno spiraglio per alcuni aggiustamenti che saranno ritenuti necessari, da effettuarsi però con un altro provvedimento.

Diventa, quindi, pienamente operativa la disciplina che permetterà la regolarizzazione delle attività e dei capitali detenuti illecitamente all'estero e si può delineare la struttura portante della procedura.

Saranno, dunque, sanabili tutte le violazioni relative all'omessa indicazione nel Quadro RW delle attività e i beni detenuti all'estero.

Con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990, potranno accedere alla procedura di regolarizzazione tutti i soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale indicati dall'articolo 4 del D.L. n. 167/1990, ovvero: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi.

L'istanza di ammissione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2015, mentre le violazioni sanabili con la procedura di emersione saranno quelle commesse entro il 30 settembre 2014 (quindi quelle relative al periodo di imposta 2013).

Preclusa l'attivazione della procedura nel caso in cui le violazioni siano state già constatate ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario riconducibili alle attività oggetto di disclosure.

Per aderire alla procedura di emersione il contribuente dovrà fornire all'Amministrazione finanziaria tutta la documentazione per la ricostruzione delle attività oggetto di disclosure in relazione a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla procedura di emersione, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di monitoraggio.

Dovrà essere ricostruita, quindi, la posizione "tributaria" relativa ad un lasso temporale che

comprende 4 periodi di imposta (o 5, nel caso di omessa dichiarazione e, comunque, ai fini della regolarizzazione della propria posizione con riferimento al quadro RW).

I periodi di imposta raddoppiano (8 o 10 anni) nel caso di patrimoni detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (e quindi la maggior parte dei Paesi nei quali si presume siano stati "occultati" le attività e i beni).

Viene esplicitamente prevista l'inapplicabilità di detto raddoppio al ricorrere congiunto di una serie di condizioni tra le quali: (i) il rilascio agli intermediari finanziari esteri (presso cui le attività sono detenute o trasferite) dell'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria; (ii) deposito di copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, insieme alla domanda di disclosure; (iii) stipula da parte dello Stato estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.

La procedura di regolarizzazione si concluderà con il pagamento (imposte, sanzioni ed interessi) di quanto dovuto in un'unica rata o, al massimo, in tre rate mensili.

Per i cosiddetti conti "pocket" (la cui media delle consistenze annue non abbia superato i 2 milioni di euro) è prevista, su richiesta, una procedura semplificata che in luogo del calcolo analitico di tutte le rendite finanziarie e delle aliquote applicabili *ratione temporis*, prevede una redditività forfetaria degli investimenti del 5% annuo, sulla quale applicare una imposta con aliquota del 27%.

A fronte dell'attivazione spontanea da parte del contribuente della procedura di emersione è prevista una sensibile riduzione delle sanzioni amministrative e la non punibilità per una serie di reati tributari

Per quel che riguarda le sanzioni amministrative quest'ultime verranno irrogate nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni; ovvero b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, all'istanza di collaborazione volontaria. In tutti gli altri casi la sanzione verrà determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, irap, iva e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

Inoltre, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo monitoraggio nei casi di detenzione di investimenti all'estero (o di attività estere di natura finanziaria) in un paradiso fiscale è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.

Sotto il profilo penale è stata prevista la non punibilità dei delitti di cui di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (dichiarazioni fraudolente, dichiarazioni infedeli ed omessi versamenti ritenute ed iva).

Esclusa la punibilità anche per il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale) commessi in relazione ai sopra citati reati tributari.

Inoltre, a fronte dell'introduzione dell'articolo 648-ter1 nel Codice Penale, e quindi della specifica disposizione che prevede la punibilità dell'autoriciclaggio, viene, d'altro canto, espressamente garantita la non punibilità per le nuove condotte di autoriciclaggio poste in essere in relazione ai reati tributari poc'anzi indicati sino alla data del 30 settembre 2015 (e cioè la data entro la quale può essere attivata la procedura).

In conclusione si può tranquillamente affermare che l'impianto normativo è stato delineato nei suoi punti essenziali, ma rimangono aperti alcuni aspetti nodali sia in relazione ai profili penalistici dovuti all'introduzione del reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter1 del codice penale, sia in relazione ai profili prettamente tributari, in ordine alla reale convenienza economica della procedura per i contribuenti che decideranno di accedervi.

Il tutto alla luce delle sempre più evidenti esigenze di "cassa" dell'Erario. Ben vengano quindi, nell'ipotizzato provvedimento correttivo, alcune modifiche come ad esempio una semplificazione della documentazione da produrre, alla previsione di una prima fase di contraddittorio, anonima, con l'UCIFI, il dimezzamento dei termini di accertamento per quei contribuenti che detengono i propri patrimoni in Paesi black list - che abbiano sottoscritto accordi OCSE sullo scambio di informazioni, la concessione dei crediti per le imposte già pagate all'estero, l'inclusione, tra le violazioni sanabili, delle imposte di donazione e successione, la riduzione delle aliquote forfettarie per i conti pocket (dai primi casi esaminati risultati, infatti, spesso sconveniente optare per tale particolare modalità di conteggio).

Si auspica dunque che, per chiarire tali aspetti, il Legislatore intervenga in tempi utili per garantire alla normativa il successo sperato.

*Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners.*